

**REPUBBLICA ITALIANA****Il Consiglio di Stato****in sede giurisdizionale (Sezione Sesta)**

ha pronunciato la presente

ORDINANZAsul ricorso numero di registro generale **2160** del 2014, proposto da:

Azzurra Aiello, Rosanna Alessandroni, Luigina Altamura, Anna Maria Aprile, Cristina Basile, Elisa Bertoni, Paolo Brama, Irene Castronovo, Lucia Cavallo, Gelsomina Crescenzi, Claudia Cucciardi, Daniele D'Acunzo, Daniela D'Amato, Rosaria Marisa D'Amico, Valeria De Mitri, Elisa Di Mauro, Andrea Di Nuzzo, Antonella Duval, Nadia Letizia Ferraro, Luigina Giannese, Silvia Gioia, Roberta Gomez De Ayala, Franca Iannelli, Pietro Licata Tissi, Silvia Marfisi, Antonella Marigliano, Luca Mella, Manuela Miano, Francesca Missi, Nausica Morandi, Francesco Musso, Concetta Puocci, Vanessa Raso, Adriana Rispoli, Manuela Santagati, Samuele Savinelli, Azzurra Smedile, Anna Sorrentino, Massimo Squillaro, Daniela Tedde, Chiara Vignudini, rappresentati e difesi dagli avvocati Sergio Galleano e Vincenzo De Michele, con domicilio eletto presso Sergio Galleano in Roma, via Germanico, N° 172;

contro

Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca, Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia, Ufficio Scolastico Regionale Per il Piemonte, Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia, Ufficio Scolastico Regionale Per il Veneto, Ufficio Scolastico

Regionale per la Puglia, Ufficio Scolastico Regionale per la Campania, Ufficio Scolastico Regionale Per la Liguria, Ufficio Scolastico Regionale per la Toscana, Ufficio Scolastico Regionale Perper L'Abruzzo, Ufficio Scolastico Regionale Per il Friuli Venezia Giulia, Ufficio Scolastico Regionale Per L'Umbria, Ufficio Scolastico Regionale per la Calabria, Ufficio Scolastico Regionale Per L'Emilia Romagna, Per Il Molise Ufficio Scolastico Regionale, rappresentati e difesi per legge dall'Avvocatura, domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, 12; Ministero dell'Istruzione dell'Universita' e della Ricerca - Dip. Istruzione - Direzione Generale, Ufficio Scolastico Regionale Per Lr Marche;

per la riforma

dell' ordinanza cautelare del T.A.R. LAZIO - ROMA: SEZIONE III BIS n. 345/2014, resa tra le parti, concernente ammissione ai corsi speciali per il conseguimento dell'abilitazione all'insegnamento

Visto l'art. 62 cod. proc. amm;

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visti tutti gli atti della causa;

Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell'Istruzione dell'Universita' e della Ricerca e di Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia e di Ufficio Scolastico Regionale Per il Piemonte e di Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia e di Ufficio Scolastico Regionale Per il Veneto e di Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia e di Ufficio Scolastico Regionale per la Campania e di Ufficio Scolastico Regionale Per la Liguria e di Ufficio Scolastico Regionale per la Toscana e di Ufficio Scolastico Regionale Perper L'Abruzzo e di Ufficio Scolastico Regionale Per il Friuli Venezia Giulia e di Ufficio Scolastico Regionale Per L'Umbria e di Ufficio Scolastico Regionale per la Calabria e di Ufficio Scolastico Regionale Per L'Emilia Romagna e di Per Il Molise Ufficio Scolastico Regionale;

Vista la impugnata ordinanza cautelare del Tribunale amministrativo regionale di reiezione della domanda cautelare presentata dalla parte ricorrente in primo grado;

Viste le memorie difensive;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 13 maggio 2014 il Consigliere di Stato Giulio Castriota Scanderbeg e uditi per le parti appellanti l'avvocato Galleano.;

Considerato che le questioni relative alla legittimità dell'impugnato decreto direttoriale del 25 luglio 2013 e degli atti presupposti (con particolare riguardo all'imposizione di requisiti di accesso ai corsi P.A.S. più stringenti rispetto al passato) devono essere più adeguatamente valutate in sede di merito;

Considerato che, conformemente ad alcune recenti pronunce cautelari della Sezione, nella comparazione dei contrapposti interessi, propria di questa fase cautelare, appare prevalente l'interesse degli appellanti alla frequentazione dei corsi abilitanti per cui è giudizio, non risultando tale soluzione interinale, assunta in attesa della definizione del merito, di pregiudizio per le ragioni dell'amministrazione scolastica;

considerato, quanto alle spese della presente fase cautelare, che le stesse possono esse compensate tra le parti, ricorrendo giusti motivi

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta) accoglie l'appello (Ricorso numero: **2160/2014**) e, per l'effetto, in riforma dell'ordinanza impugnata, accoglie l'istanza cautelare in primo grado e dispone l'ammissione con riserva dei ricorrenti al corso.

Spese della presente fase cautelare compensate.

La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria della Sezione che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 13 maggio 2014 con l'intervento dei magistrati:

Filippo Patroni Griffi, Presidente

Sergio De Felice, Consigliere

Gabriella De Michele, Consigliere

Giulio Castriota Scanderbeg, Consigliere, Estensore

Bernhard Lageder, Consigliere

L'ESTENSORE

IL PRESIDENTE

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 14/05/2014

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)